

**Allegato alla delibera della Giunta camerale  
n. 16 del 18 dicembre 2012**

**Regolamento per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di  
misura ai sensi del D.M. 10/12/2001, con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 22/2007**

## **Indice**

1 OGGETTO .....	3
2 DEFINIZIONI .....	3
3 NORME DI RIFERIMENTO .....	4
4 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) .....	4
5 VARIAZIONI SUCCESSIVE .....	5
6 INDIPENDENZA DEL LABORATORIO.....	5
7 VALUTAZIONE DEI REQUISITI .....	6
8 TERMINI DI ESECUZIONE DELLA VERIFICA .....	7
9 ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE SVOLTA DAL LABORATORIO .....	7
10 VIGILANZA PRESSO LA SEDE DEL LABORATORIO .....	8
11 VIGILANZA SUGLI STRUMENTI VERIFICATI DAI LABORATORI .....	8
12 SOSPENSIONE .....	9
13 DIVIETO DI SVOLGERE L'ATTIVITA' .....	10
14 SISTEMA INFORMATIVO.....	11
15 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI .....	11
16 GESTIONE DELL'ELENCO DEI LABORATORI .....	11
17 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	11

## **Art.1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento per i laboratori per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica sugli strumenti di misura ai sensi del D.M. 10/12/2001, con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 22/2007.

Ai fini del riconoscimento dell'avvio e dello svolgimento della verifica periodica il laboratorio procede mediante la presentazione alla Camera di commercio della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le modalità previste al successivo art. 4, secondo quanto previsto nell'art. 19 della legge 241/1990 s.m.i.

## **Art.2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “decreto”: il decreto del Ministero delle Attività Produttive 10/12/2001;
- b) “verifica periodica di sistemi di misura”: l'accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti;
- c) “strumenti di misura”, quelli rientranti nelle seguenti categorie (con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 22/2007):
  - masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna;
  - strumenti per pesare;
  - complessi di misura per carburanti;
  - misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall'acqua;
  - misuratori massici di gas metano per autotrazione;
  - strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi;
  - strumenti diversi da quelli precedenti secondo l'impiego previsto da apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico;
- d) “Camera di commercio”: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli;
- e) “SCIA”: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- f) “PEC”: Posta Elettronica Certificata;
- g) “Comunica”: Comunicazione Unica ad un solo destinatario che si fa carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno.

### **Art.3 Norme di riferimento**

- Decreto ministeriale 28/03/2000 n. 179 “Regolamento recante norme di attuazione della L. 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure;
- Decreto ministeriale 28/03/2000 n. 182 “Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio”;
- Decreto ministeriale 10/12/2001 “Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura”;
- Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 1296732 del 07/02/2003;
- Direttiva ministeriale 30/07/2004 “Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verifica periodica”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni”;
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- Norma UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”;
- Norma UNI EN ISO 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”, in particolare nella parte relativa all'accertamento che l'attività del laboratorio risulti distinta, autonoma e separata rispetto all'organizzazione avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura.

### **Art.4 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**

Il laboratorio può avviare le attività dalla data di ricezione della SCIA corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza della Camera di commercio, purché la segnalazione sia stata trasmessa con una delle seguenti modalità:

1) posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Camera di commercio di Vercelli

Ufficio Metrico

Piazza Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli

oppure

2) PEC al seguente indirizzo:

metrico@vc.legalmail.camcom.it

oppure

3) con invio telematico al Registro Imprese della Camera di commercio tramite Comunica, nel caso di contestualità tra la presentazione della SCIA e l'inizio dell'attività.

Per la presentazione della SCIA il laboratorio utilizza la modulistica allegata al presente Regolamento e pubblicata sul sito internet ([www.vc.camcom.it](http://www.vc.camcom.it)) unitamente alla documentazione richiesta.

Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento e meglio specificata nell'allegato 1, a pena di irricevibilità, la Camera di commercio assegna e comunica al laboratorio il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo e provvede all'iscrizione del laboratorio nell'elenco dei laboratori che eseguono la verifica periodica pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di commercio.

Il numero identificativo è composto da un codice alfanumerico, in cui i primi due caratteri sono le due lettere identificative della sigla della provincia (o dello Stato estero in caso di laboratori aventi sede legale fuori dal territorio nazionale) in cui il laboratorio ha la sua sede operativa.

Alla presentazione della SCIA il laboratorio è tenuto al pagamento alla Camera di commercio di un importo per il rimborso dei costi, pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di commercio.

#### **Art. 5 Variazioni successive**

Il laboratorio è tenuto a segnalare all'Ufficio Metrico della Camera di commercio le eventuali variazioni rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA di cui all'art. 4, tramite la SCIA dell'allegato 2.

#### **Art. 6 Indipendenza del laboratorio**

Ai sensi dell'art. 2 del decreto, qualora il laboratorio faccia parte di una organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l'attività di verifica periodica deve essere distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione.

Il laboratorio deve essere indipendente da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utilizzatori degli strumenti metrici oggetto della verifica.

Tali requisiti si intendono soddisfatti se sussistono le seguenti condizioni:

- 1) la separazione sotto il profilo organizzativo e amministrativo dell'area di attività da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che esse ed il personale sono libere da pressioni indebite, commerciali, finanziarie o di altra natura;
- 2) l'autonomia sulla base di poteri conferiti al loro responsabile, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'azienda;
- 3) la separazione dei locali adibiti a laboratorio di verifica rispetto a quelli adibiti ad eventuali altre attività incompatibili, come risultante dalla planimetria in scala adeguata.

La società è responsabile delle attività svolte dal personale, a qualunque titolo incaricato, che agisce per suo conto.

Il rappresentante legale del laboratorio attesta le condizioni e il possesso dei requisiti del personale incaricato, che deve essere in possesso di un'adeguata preparazione tecnico/professionale e di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli. A tal fine compila apposita dichiarazione utilizzando l'allegato 1.

#### **Art. 7 Valutazione dei requisiti**

La Camera di commercio, entro i 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua le seguenti attività:

- a. valutazione della documentazione e cioè della SCIA e della documentazione allegata;
- b. verifica presso il laboratorio per la valutazione della rispondenza tra documentazione e realtà operativa e del possesso dei requisiti gestionali e tecnici, di garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. Tale verifica sarà differenziata a seconda che il laboratorio sia accreditato in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025 o certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

La Camera di commercio comunica al laboratorio la composizione del team di verifica e il nome del responsabile della verifica, insieme con il piano di verifica, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla data fissata per la visita.

Il laboratorio, nel giorno comunicato, riceve il team di verifica nella sua sede, mette a disposizione la documentazione necessaria e presta la massima cooperazione.

La Camera di commercio nei 60 giorni successivi alla data di presentazione della SCIA effettua inoltre le verifiche e i controlli della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità, notifica all'interessato l'ordine motivato di sospendere l'attività intrapresa ovvero di non iniziare la predetta attività richiesta con la SCIA, disponendo se del caso l'eventuale rimozione dei suoi effetti

dannosi, salva la possibilità di richiedere al laboratorio di rendere l'attività conforme alla normativa vigente entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, la Camera di commercio procederà a comunicare il divieto di prosecuzione dell'attività e a rimuovere gli effetti dannosi.

E' comunque salva la facoltà per il laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento.

Fermi restando comunque gli eventuali profili di rilevanza penale, si precisa che la conformazione non è consentita nel caso di dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci.

Decorso il termine dei 60 giorni la Camera di commercio può comunque procedere mediante i provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies della legge 241/1990 e s.m.i., ovvero mediante provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, sentito il laboratorio previo invio della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i.

#### **Art.8 Termini di esecuzione della verifica**

La verifica periodica degli strumenti di misura è eseguita entro il termine di 60 giorni dalla data di accettazione del servizio da parte del laboratorio.

L'eventuale possibilità di ottenere l'esecuzione delle richieste di verifica periodica, oltre il termine sopra previsto, deve risultare dalla documentazione che il laboratorio provvederà a presentare e conservare per non incorrere nell'ipotesi di sospensione di cui alla lettera g) dell'art. 12.

Qualora l'ipotesi prevista al capoverso precedente assuma la connotazione di abituale prassi del laboratorio, lo stesso incorrerà nella sospensione di cui alla lettera g) dell'art. 12.

#### **Art.9 Attività di certificazione svolta dal laboratorio**

Se le prove hanno esito positivo il laboratorio applica, in prossimità della targhetta indicante i dati metrologici, il contrassegno di cui all'allegato 3 del DM n. 182/2000, contenente la propria sigla alfanumerica, ed i propri sigilli, conformi alla Direttiva ministeriale 30/07/2004 in luogo di quelli apposti provvisoriamente dai riparatori; rilascia inoltre all'utente metrico che ha presentato lo strumento una dichiarazione attestante la regolarità dello stesso, ed infine comunica alla Camera di commercio di competenza l'esito positivo della verifica entro la prima decade del mese successivo alla data della verifica stessa.

Nel caso che il laboratorio riscontri la mancata presenza dei sigilli legali, ha l'obbligo di sospendere la verifica e di comunicarlo alla Camera di Commercio – Servizio Metrico competente ove ha sede l'utente metrico, entro due giorni lavorativi dall'accertamento. Nel solo caso che la mancanza di sigilli

legali sia determinata dalla presenza dei sigilli provvisori a causa di precedenti riparazioni già comunicate alla Camera di commercio, il laboratorio potrà eseguire comunque la verifica periodica.

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 della direttiva MAP 30 luglio 2004, se la riparazione di uno strumento di misura è eseguita da un'organizzazione al cui interno esiste un laboratorio riconosciuto idoneo alla verifica periodica deve essere eseguita dal laboratorio medesimo, entro due giorni lavorativi seguenti la riparazione.

In caso di esito negativo della verifica periodica l'operatore non appone alcun contrassegno, ma ha l'obbligo di comunicare tale esito alla Camera di Commercio competente entro i due giorni successivi.

#### **Art.10 Vigilanza presso la sede del laboratorio**

Con lo scopo di accertare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dal decreto, la Camera di commercio competente per territorio ha la facoltà di esercitare, con una frequenza di norma annuale, la vigilanza non preannunciata sul laboratorio. Il laboratorio è tenuto al pagamento di un importo alla Camera di commercio – pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di commercio – per il rimborso dei costi di vigilanza, versato contestualmente al primo sopralluogo.

#### **Art.11 Vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori**

La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori viene effettuata dalla Camera di commercio competente per territorio. Tale sorveglianza si applica a tutti i laboratori operanti nel territorio di competenza della Camera di commercio, anche provenienti da altre province.

La suddetta vigilanza sull'attività esercitata dai laboratori può essere attuata:

- contestualmente all'esecuzione delle prove sullo strumento di misura; il laboratorio operante nel territorio nazionale comunica alla Camera di commercio della provincia in cui saranno effettuate le verificazioni, il programma settimanale delle verificazioni che intende effettuare, indicando in dettaglio la denominazione dell'utente, data e ora programmata, tipologia di strumento e ubicazione della verifica.

Tale comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della settimana in cui si effettueranno le verifiche e deve essere inviata alla Camera di commercio di Vercelli via PEC all'indirizzo [metrico@vc.legalmail.camcom.it](mailto:metrico@vc.legalmail.camcom.it).

- successivamente alla verifica effettuata; i mezzi e le risorse necessari alla vigilanza sul campo sono messi a disposizione della Camera di commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica.



La vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori è effettuata su di un campione significativo, individuato con criteri casuali, con riferimento alla norma UNI ISO 2859 "Procedimenti di campionamento del collaudo per attributi" secondo i criteri statistici dettagliati nell'allegato A.

Qualora si riscontrino delle non conformità relative ad un laboratorio iscritto nell'Elenco di un'altra Camera di commercio, si comunica alla Camera di commercio competente l'esito negativo della vigilanza effettuata.

Qualora le non conformità riscontrate siano tali per cui ricorrano le condizioni previste per la sospensione, la Camera di commercio, anche a seguito di eventuali ulteriori verifiche, avvia l'apposito procedimento di sospensione e ne dà comunicazione ai sensi del successivo art. 12.

### **Art.12 Sospensione**

Qualora, sulla base degli esiti della vigilanza effettuata dalla Camere di commercio, siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

- a) violazioni nell'operato delle disposizioni previste per il laboratorio dal decreto;
- b) mancata osservanza del presente regolamento e delle norme vigenti in tema di metrologia legale;
- c) perdita dei requisiti di accreditamento/certificazione e delle condizioni di riconoscimento del laboratorio;
- d) mancanza dei certificati, in corso di validità, rilasciati dall'organismo di certificazione;
- e) mancato invio, nel termine prescritto, dei rapporti delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità o accreditamento;
- f) inadempimento a quanto prescritto, in sede di sorveglianza, dalla Camera di commercio o dall'organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità in ambito di metrologia legale;
- g) esecuzione immotivata delle richieste di verifica periodica, oltre i termini previsti dall'art. 8 del presente regolamento;
- h) apposizione del contrassegno e/o dei sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, su strumenti che non presentino i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- i) inadempimento all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della direttiva MAP 30/07/2004;
- j) inosservanza delle condizioni di garanzia di indipendenza e tecnico-operative richieste dalla normativa vigente;

- k) accertamento, in sede di sorveglianza, di un numero di strumenti per i quali si riscontri un giudizio difforme da quello del laboratorio, pari o superiore al criterio di rifiuto stabilito dalla norma UNI-ISO 2859-1 e dettagliato nell'allegato A;

la Camera di commercio, prima di emettere il provvedimento di sospensione, comunica al laboratorio l'esito della vigilanza e l'accertamento di una o più delle circostanze sopra citate. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il laboratorio può presentare per iscritto le controdeduzioni e/o depositare gli eventuali documenti. La Camera di commercio, ricevute le controdeduzioni o a scadenza del termine per la loro presentazione, notifica il provvedimento di sospensione o di archiviazione del procedimento al laboratorio. Il provvedimento deve contenere le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

Il provvedimento di sospensione adottato dalla Camera di commercio viene comunicato a Unioncamere Italiana, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle altre Camere di commercio e pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di commercio.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata e comunque non oltre sei mesi dalla sua notifica, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa che l'ha determinata ed in mancanza di una comunicazione del laboratorio al riguardo, la Camera di commercio emette il provvedimento di divieto.

### **Art.13 Divieto di svolgere l'attività**

La Camera di commercio, sentito il laboratorio, può adottare il provvedimento di divieto di svolgere l'attività, anche qualora siano accertate ripetute e/o gravi violazioni ai sensi degli artt. 11 e 12 del presente regolamento, e lo notifica al laboratorio.

Prima dell'emissione del provvedimento di divieto, la Camera di commercio comunica al laboratorio l'intenzione di emettere il provvedimento citato. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il laboratorio può presentare per iscritto le controdeduzioni e/o depositare gli eventuali documenti. La Camera di commercio, ricevute le controdeduzioni o a scadenza del termine per la loro presentazione, notifica il provvedimento di divieto o di archiviazione del procedimento al laboratorio. Il provvedimento di divieto deve contenere le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

Il provvedimento di divieto adottato dalla Camera di commercio viene comunicato a Unioncamere Italiana, al Ministero dello Sviluppo Economico e alle altre Camere di commercio e pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di commercio.

#### **Art.14 Sistema informativo**

Il laboratorio comunica, via PEC all'indirizzo [metrico@vc.legalmail.camcom.it](mailto:metrico@vc.legalmail.camcom.it), alla Camera di commercio i dati delle verificazioni effettuate entro la prima decade del mese successivo alla data della verifica stessa.

La comunicazione deve essere inviata alla Camera di commercio competente per territorio nei termini e con le modalità prescritti dai rispettivi Regolamenti camerali.

#### **Art.15 Elezione di domicilio e comunicazioni**

La Camera di commercio elegge domicilio presso la sede legale come segue:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli

Piazza Risorgimento, 12 – 13100 VERCELLI

PEC: [metrico@vc.legalmail.camcom.it](mailto:metrico@vc.legalmail.camcom.it)

Qualsiasi avviso o comunicazione richiesti dal presente Regolamento avverranno in forma scritta e saranno indirizzati alla sede legale della Camera di commercio.

#### **Art.16 Gestione dell'Elenco dei laboratori**

La Camera di commercio inserisce il laboratorio nell'elenco dei laboratori che eseguono la verifica periodica, consultabile sul sito internet istituzionale della Camera di commercio.

Tale elenco contiene i seguenti dati:

- a. nome, denominazione o ragione sociale del laboratorio;
- b. nome e cognome del responsabile delle attività di verifica periodica;
- c. indirizzo completo della sede operativa del laboratorio;
- d. elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli legali utilizzati;
- e. tipi di strumenti per i quali il laboratorio esegue la verifica periodica;
- f. recapito telefonico, di fax ed indirizzo di posta elettronica.

Il laboratorio che intenda cessare l'attività deve comunicarlo, utilizzando l'allegato 2, alla Camera di commercio che provvederà alla cancellazione dall'elenco. In caso contrario il laboratorio sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa per la vigilanza.

La cancellazione è altresì prevista a seguito di provvedimento di divieto di svolgere l'attività. La sospensione comporta idonea annotazione sull'elenco dei laboratori.

#### **Art.17 Informativa sul trattamento dei dati personali**

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire alla Camera di commercio l'espletamento delle attività necessarie all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti al

laboratorio per l'esecuzione della verifica periodica. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all'articolo 11 del Codice sulla privacy, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi.

Si fa presente che, nell'ambito dei dati personali forniti per le finalità sopra elencate, non vengono raccolti e trattati dati aventi natura sensibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice sulla privacy.

I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

Il mancato conferimento dei dati non consente l'avvio dell'attività richiesta con la Scia.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. I dati personali che saranno comunicati a cura della Camera di commercio ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice sulla Privacy. Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dr. Gianpiero Masera)

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO**

(Gr. Uff. Giuseppe Misia)